



Nicht löschen bitte " " !!

**Ordinanza
sulla promozione della produzione di elettricità generata
a partire da energie rinnovabili
(Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)**

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sulla promozione dell'energia è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 4

⁴ Il premio per l'immissione in rete si riduce, per i gestori di impianti che sono assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10–13 della legge del 12 giugno 2009² sull'IVA (LIVA), del moltiplicatore dell'aliquota normale applicabile secondo l'articolo 25 capoverso 1 LIVA arrotondato a quattro cifre decimali. Il moltiplicatore è calcolato come segue:

$$\text{moltiplicatore} = \frac{\text{aliquota normale}}{100 \% + \text{aliquota normale}}$$

Art. 96b cpv. 4

⁴ Il contributo alle spese d'esercizio si riduce, per i gestori di impianti che sono assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10–13 LIVA³, del moltiplicatore secondo l'articolo 16 capoverso 4.

II

Gli allegati 2.1, 2.2 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

¹ RS 730.03

² RS 641.20

³ RS 641.20

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 2.1
(art. 7, 38, 41–43, 45 e 46d)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

N. 2.8

2.8 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	1.1.2023–31.03.2024	Dal 1.4.2024
Contributo di base (fr.)	2–5 kW	200	0
	>5 kW	0	0
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	<30 kW	440	420
	30–<100 kW	330	330

N. 2.9

2.9 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	1.1.2023–31.03.2024	Dal 1.4.2024
Contributo di base (fr.)	2–5 kW	200	0
	>5 kW	0	0
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	<30 kW	400	380
	30–<100 kW	300	300
	≥100 kW	270	250

Allegato 2.2
(art. 53 e 61)

Contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici

N. 3, frase introduttiva

Il calcolo del periodo di utilizzazione medio ponderato in base all'investimento delle parti dell'impianto e dei costi scoperti si basa nei singoli casi sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto:

Allegato 4
(art. 63, 83, 87m e 87z^{ter})

Calcolo dei costi scoperti

N. 2

2 Calcolo per gli impianti idroelettrici

- 2.1 Nel caso di impianti idroelettrici, il richiedente deve fornire, su richiesta dell'UFE, il suo calcolo della redditività per il progetto.
- 2.2 Per il calcolo della redditività va applicato il metodo del flusso di cassa attualizzato. Esso comprende in particolare i seguenti parametri:
 - a) i costi di investimento computabili;
 - b) i valori attesi dello scenario dei prezzi e del volume d'acqua per il progetto sulla base di uno scenario dei prezzi medio e di un volume d'acqua medio;
 - c) i costi del capitale (WACC);
 - d) altri aiuti finanziari, come i contributi d'investimento e altri eventuali contributi in relazione al risanamento ecologico.
- 2.3 La metodologia di calcolo utilizzata deve essere descritta in dettaglio.
- 2.4. Il richiedente deve motivare l'importo e l'evoluzione nel tempo dei parametri del calcolo della redditività.
- 2.5 L'UFE fissa il contributo d'investimento in modo che non superi i costi scoperti.